

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1311

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENSORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1995

—————

Norme concernenti il limite di età per la permanenza in  
servizio attivo dei professori universitari ordinari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il riordino della docenza universitaria contemplato nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e le successive integrazioni e modificazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705, meritano di essere ancora una volta oggetto di attenta valutazione, per rimuovere una ingiusta penalizzazione in ordine alla collocazione a riposo dei docenti universitari (vincitori di concorso) che hanno meritatamente ottenuto il passaggio da professori associati a professori di ruolo di prima fascia.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 stabiliva che nei primi cinque anni accademici successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso i professori incaricati stabilizzati conservassero il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori associati, sino al compimento del settantesimo anno di età.

Sono purtroppo esclusi dal predetto beneficio i professori universitari di prima fascia, vincitori di concorso, i quali hanno ricoperto il posto di professore di seconda fascia: per essi infatti il collocamento a riposo viene anticipato al sessantacinquesimo anno di età.

In sostanza i professori incaricati stabilizzati, che abbiano superato il concorso di idoneità (entro il 31 ottobre 1985), conservano il diritto a rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età; mentre per i professori di ruolo, vincitori di concorso e provenienti dalla seconda fascia, il collocamento a riposo è fissato al sessantacinquesimo anno di età. Questa diversità di trattamento, priva peraltro di qualsiasi giustificazione, apre il discorso ad alcune considerazioni sulla necessità di eliminare, con un opportuno e tempestivo provvedimento, la palese e ingiusta pena-

lizzazione che colpisce la prima fascia di docenti.

I professori ordinari, vincitori di concorso, non possono subire condizioni di assurdo degrado a causa della loro provenienza dalla seconda fascia, ai fini pensionistici.

Durante la permanenza nella seconda fascia, essi hanno ricoperto un ruolo di preminente interesse scientifico, didattico e culturale, con prerogative e funzioni di pari dignità rispetto a quelle dei professori ordinari.

L'anticipazione a sessantacinque anni del collocamento a riposo dei professori di prima fascia vincitori di concorso, lascia intendere, suscitando evidente perplessità, che i professori di seconda fascia possono essere gratificati con una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età mentre i professori ordinari, vincitori di concorso, solo perchè provenienti dalla seconda fascia, vengono penalizzati con una limitazione della loro attività di servizio al sessantacinquesimo anno di età.

Questa stridente diversità di trattamento, purtroppo, sovverte lo stesso principio ispiratore della legge di riforma della docenza universitaria, che puntava non solo a dare un assetto organico al personale docente, ma soprattutto a valorizzare l'apporto scientifico, didattico e culturale dei singoli docenti, valorizzando la figura del professore universitario rispetto alle altre categorie di docenti, nel rispetto dei sacrosanti diritti del cittadino.

Nell'attuale orientamento, a livello previdenziale, verso una flessibilità dell'età di pensionamento, pienamente giustificata dal progressivo allungamento della vita dell'uomo e dalla molteplicità dei problemi che scaturiscono dalla crescita dei bisogni, si rende quanto mai necessario un provvedi-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento che estenda a tutti i professori universitari ordinari il diritto a permanere in servizio fino al settantesimo anno di età, anche alla luce del considerevole ritardo di ben cinque anni intercorso tra la data

prevista per il 1979, come termine di espletamento dei concorsi a 5.000 nuovi posti di professore ordinario, e il 1984, anno in cui effettivamente si sono svolti i concorsi in questione.

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. I professori universitari ordinari, provenienti dal ruolo degli associati in seguito a giudizio d'idoneità, possono, a domanda, rimanere in servizio attivo sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.